

Legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero

del 19 dicembre 1975 (Stato 1° gennaio 2008)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 45^{bis} della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 marzo 1975²,

decreta:

Art. 1³ Principio

¹ Gli Svizzeri all'estero esercitano i diritti politici personalmente nel Comune di voto o per corrispondenza. D'intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale può autorizzare la sperimentazione del voto elettronico limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale, conformemente all'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976⁴ sui diritti politici.⁵

² Il voto per procura è ammesso in quanto il Cantone in cui si trova il Comune di voto lo preveda.

Art. 2 Definizione

Svizzeri all'estero giusta la presente legge sono gli Svizzeri e le Svizzere non domiciliati in Svizzera e immatricolati presso una rappresentanza svizzera all'estero.

Art. 3 Estensione

¹ Ogni Svizzero all'estero che ha compiuto il 18° anno di età può partecipare alle votazioni ed elezioni federali e firmare domande d'iniziativa e referendum federali.⁶

² L'eleggibilità è determinata secondo l'articolo 75 della Costituzione federale⁷.

RU 1976 1805

¹ [RS 1 3; RU 1966 II 521]

² FF 1975 I 1281

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 2388 2390; FF 1990 III 393).

⁴ RS 161.1

⁵ Per. introdotto dal n. II della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 2388 2390; FF 1990 III 393).

⁷ [RS 1 3]. Oggi «secondo l'art. 143 della Costituzione del 18 aprile 1999» (RS 101).

Art. 4 Esclusione

È escluso dal diritto di voto in materia federale:

- a. chi, secondo il diritto svizzero, è interdetto per infermità o debolezza di mente (art. 369 CC⁸);
- b. chi, per gli stessi motivi, è stato interdetto all'estero, in quanto l'interdizione avrebbe potuto essere pronunciata anche in virtù del diritto svizzero.

Art. 5⁹ Comune di voto

¹ Lo Svizzero all'estero può scegliere il Comune di voto fra quelli d'origine o di precedente domicilio.

² ...¹⁰

³ Lo Svizzero all'estero non può cambiare Comune di voto sinché è immatricolato presso la stessa rappresentanza.

Art. 5a¹¹ Iscrizione

¹ Gli Svizzeri all'estero che intendono esercitare i diritti politici ne informano il Comune di voto per il tramite della rappresentanza svizzera.

² Sono radiati dal catalogo elettorale se non rinnovano l'iscrizione ogni quattro anni.

Art. 5b¹² Catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero

¹ Il Cantone stabilisce se il catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero è tenuto centralmente dall'amministrazione cantonale o dall'amministrazione della capitale cantonale.

² Possono essere tenuti cataloghi decentrati se:

- a. sono armonizzati nell'intero Cantone e gestiti elettronicamente; o
- b. i dati sono trasmessi periodicamente per via elettronica a un catalogo elettorale centrale degli Svizzeri all'estero.

⁸ RS 210

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 2388 2390; FF 1990 III 393).

¹⁰ Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635 4637; FF 2006 4815).

¹¹ Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 2388 2390; FF 1990 III 393).

¹² Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635 4637; FF 2006 4815).

Art. 6 Ricorsi

Ai ricorsi contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale o contro quelle della Cancelleria federale si applicano le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 7 Diritto applicabile

¹ Per i diritti politici in materia cantonale e comunale, in particolare per la partecipazione all'elezione del Consiglio degli Stati, è riservato il diritto cantonale.

² Salvo disposizioni contrarie della presente legge o delle prescrizioni esecutive, per gli Svizzeri all'estero vige la legislazione sui diritti politici degli Svizzeri in patria.

Art. 8 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

² Esso determina i casi in cui si può prescindere dall'immatricolazione e addurre in altro modo la prova del domicilio all'estero.

³ Le disposizioni cantionali d'esecuzione richiedono per essere valide l'approvazione della Confederazione.¹³

Art. 9 Disposizione finale

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1977¹⁴

¹³ Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1987 (RU **1988** 353; FF **1987** II 709, III 73). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1991** 2388 2390; FF **1990** III 393).

¹⁴ DCF del 25 ago. 1976 (RU **1976** 1808).

